

VERBALE DI ACCORDO ad integrazione del
"ACCORDO
SULLA RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
PER LA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
DEL GRUPPO ASSICURATIVO AXA ITALIA"
Sottoscritto il 3 maggio 2016

Il giorno 20 giugno 2019, presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.A. in Milano, Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA,

si sono incontrati

I Sig.ri Pietro Santi e la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza di AXA Assicurazioni S.p.A., in proprio e quale capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA Italia, e quindi per conto di tutte le Società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA Italia (di seguito collettivamente "Gruppo AXA" o anche "l'Azienda") o partecipate

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo AXA Italia (di seguito, per brevità: le RSA) della FIRST-CISL, rappresentata dal sig. Romeo Guardani; della FISAC-CGIL, rappresentata dai sig.ri Mauro Nava; della FNA, rappresentata dal sig. Giuseppe Goggi; del SNFIA, rappresentato dal sig. Emilio Intonazzo; della UILCA-UIL, rappresentata dal sig. Giandomenico Piccolo,


di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche "le Parti"

PREMESSE

- Le Parti hanno precedentemente sottoscritto in data 3 maggio 2016 un Accordo Quadro sindacale - in vigore sino a tutto il 2021 - che al punto 6. dello stesso prevedeva l'attivazione per tutte le Società del Gruppo assicurativo AXA Italia, al termine delle procedure di cui agli art. 15 e 16 del CCNL 7 marzo 2012, del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA (di seguito il "Fondo"), con l'intento comune di ricorrere alla sezione straordinaria, per i dipendenti in possesso dei necessari requisiti previsti dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013, recepito dal Decreto Ministeriale n° 78459 del 17 gennaio 2014, nonché nelle modalità e termini di cui ai successivi punti del presente Accordo citato che qui vengono nuovamente confermate.
- Nell'ambito del citato accordo, le Parti hanno prorogato con il verbale di intesa del 24 maggio 2018 l'estensione sino al 30 giugno 2019 del termine di adesione da parte dei dipendenti interessati al Fondo Intersettoriale ANIA/AISA, con relativa domanda di accesso per ulteriori 30 unità di personale rispetto all'originario accordo del 3 maggio 2016,
- le Parti concordano sulla presenza, alla data odierna, delle stesse condizioni organizzative, tecniche ed economiche - già in essere in occasione del predetto accordo del 3 maggio 2016 e successive proroghe - che richiedono un rafforzamento dei già previsti interventi, al fine di evitare il ricorso ad azioni unilaterali e traumatiche da parte aziendale nei confronti dei Dipendenti delle società coinvolte, in particolare mediante l'utilizzo del predetto Fondo di Solidarietà.

CONCORDANO

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano, in applicazione del punto 6.1. dell'accordo sindacale del 3 maggio 2016, di richiedere al Comitato Amministratore del Fondo Intersettoriale ANIA / AISA e all'INPS competente:



Pao
7/1/19

- o di Incrementare di ulteriori 50 HC - per un totale complessivo di n° 180 HC (n° 100 previsti con l'accordo del 3 maggio 2016, più n° 30 concordati con la prima proroga del 24 maggio 2019, più i 50 attualmente concordati) - il numero di adesioni accoglibili;
- o di prorogare li termine di adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA dall'originario 30 dicembre 2018 previsto dall'Accordo del 3 maggio 2016, e successivamente prorogato al 30 giugno 2019, ad un nuovo termine quale quello del 31 dicembre 2019

3. Le n° 50 adesioni integrative saranno ripartite tra le varie società aderenti agli accordi citati e successivamente comunicate all'INPS.
4. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Fondo di solidarietà, si conferma essere nella misura massima di 5 anni, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e sino al raggiungimento utile ai fini pensionistici, indipendentemente dalla presenza o meno, nell'arco degli stessi 5 anni, di una finestra temporale di maturazione del diritto a ricevere la pensione.
5. Le Parti intendono riconoscere ai fini della maturazione del diritto a percepire pensione, tra le varie opzioni riconosciute dalla normativa in favore degli interessati, anche la cosiddetta "Quota 100", nel rispetto dei limiti temporali e delle condizioni previste dalla legge. L'adesione al requisito Quota 100 è da intendersi su base totalmente volontaria da parte del dipendente, quale opzione aggiuntiva ai normali requisiti di accesso di pensione anticipata e di vecchiaia, come previsti dalla normativa vigente relativa al Fondo di Solidarietà.
6. In riferimento all'opzione Quota 100 quale requisito per l'accesso al Fondo di Solidarietà, nel rispetto della normativa vigente le Parti concordano che per ogni 5 accessi al Fondo di solidarietà mediante l'esercizio di tale opzione, l'azienda procederà a realizzare 1 nuova assunzione.
7. Restano integralmente confermate tutte le previsioni del citato accordo del 3 maggio 2016 e dei successivi accordi di proroga, nonché le disposizioni sul pre-retirement contenute negli Accordi del 24 maggio 2018.

Letto confermato e sottoscritto

RSA del Gruppo AXA Italia

AXA Assicurazioni S.p.A.
(Capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA Italia)

psanti

FIRST CISL *Anna Ferde*

FISAC CGIL *Maria Anna*

FNA *Piero Papi*

SNFIA *Emilio Tognolo*

UILCA UIL *S. J.*

Franca Bizzella
Luca Roca